

Numero
4228

sl

5

Bellinzona

3 settembre 2025

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

CANCELLERIA COMUNALE DI S. ANTONINO	
RICEVUTO	10 SET. 2025
	ORIGINALE MON
	COPIA S.F.

esposto albo + sito

Il Consiglio di Stato

statuendo sull'istanza del 25 marzo 2025 del Municipio del Comune di Bellinzona postulante l'aggiornamento della Convenzione per l'esercizio delle competenze di polizia nei Comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e S. Antonino;

preso atto che:

- la Convenzione in esame è stata approvata con testo uguale dai Legislativi dei Comuni di Bellinzona, Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e S. Antonino nel corso delle rispettive sedute tenutesi nel mese di dicembre 2024;
- le pubblicazioni hanno avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

nel merito - richiamato il preavviso favorevole del 30 giugno 2025 del Servizio giuridico della Polizia cantonale - non vi sono particolari osservazioni, salvo una precisazione concernente i termini di disdetta, definiti all'art. 5. Essendo la collaborazione obbligatoria ex lege per i Comuni sprovvisti del servizio di polizia, la disdetta è inefficace se allo scadere non si dispone di una Convenzione sostitutiva per il servizio di polizia. È pertanto inserita una riserva in tal senso.

In esito,

visti gli art. 4 LCPol e 193a LOC, nonché ogni altra disposizione in concreto applicabile;

su proposta del Dipartimento delle istituzioni;

risolve:

1. È approvata, riservato il punto 2, la *Convenzione per l'esercizio delle competenze di polizia tra il Comune di Bellinzona e i Comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e S. Antonino*.
2. La Convenzione è precisata d'ufficio come segue (grassetto):

Art. 5 cpv. 2 Durata e termini di disdetta

*Le parti contraenti possono inoltrare disdetta della presente Convenzione (la prima volta per il 1. gennaio 2029) con preavviso di almeno 12 mesi. Il preavviso in caso di adeguamento dell'importo è di almeno 6 mesi. **Resta riservata l'approvazione di una convenzione sostitutiva entro i termini di disdetta.***

3. Sono riservati i diritti dei terzi.

Archivio documentale



4. La tassa di giudizio, ai sensi dei combinati art. 188 cpv. 3 e 193c cpv. 2 LOC, è fissata in fr. 500.-- (cinquecento) in ragione di fr. 100.-- per ciascun Comune.
5. Chi è leso nei suoi legittimi interessi ha diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente decisione. Il Comune è legittimato a ricorrere se leso nella sua autonomia.

6. Comunicazione:

Invio per posta

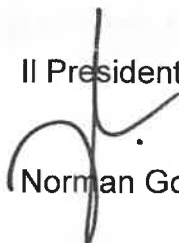
- Municipio del Comune di Bellinzona, Piazza Nosetto 5, 6500 Bellinzona
- Municipio del Comune di Arbedo-Castione, Via Centro Civico 7, 6517 Arbedo
- Municipio del Comune di Cadenazzo, Carà 2, 6593 Cadenazzo
- Municipio del Comune di Lumino, Via Giuseppe Pronzini 1, 6533 Lumino
- Municipio del Comune di S. Antonino, Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Invio per posta elettronica

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Comando della Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente


Norman Gobbi

Il Cancelliere


Arnoldo Coduri

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI POLIZIA LOCALE

tra

la Città di Bellinzona, rappresentata dal proprio Municipio

e

i Comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e Sant'Antonino (in seguito Comuni convenzionati)
rappresentati dai propri Municipi

BASI LEGALI

Richiamate:

- la Legge organica comunale (LOC) e il relativo Regolamento di applicazione (RALOC)
- la Legge sulla polizia (LPol) e il relativo Regolamento di applicazione (RLPol)
- la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS) e il relativo Regolamento di applicazione (RLACS)
- tutte le deleghe di competenze cantonali alla Polizia comunale di Bellinzona
- ogni altra disposizione legale e/o normativa applicabile, vigente in materia

PREMESSE

- I Municipi esercitano funzioni di polizia locale a norma della LOC.
- Il Comune può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati per adempiere compiti di natura pubblica locale (art. 193 lett. a LOC).
- La convenzione per prestazioni di polizia locale tra la Città di Bellinzona e i Comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e Sant'Antonino entrata in vigore il 1. gennaio 2018 giunge a scadenza il 31.12.2024.

SI CONVIENE

I Oggetto e scopo

1. La Polizia della Città di Bellinzona (detta in seguito Polcom) esercita il servizio di polizia locale anche nel territorio dei Comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e Sant'Antonino e, in conformità alle competenze ad essa assegnate dalle leggi e/o da puntuali deleghe e/o convenzioni comunali, cantonali e federali.

2. In particolare, la Polcom assume e svolge le competenze di polizia di cui alla sezione A dell'allegato 2 del RLCPol, oltre alle competenze derivanti dall'art. 107 LOC, per quanto concerne i compiti di polizia rientranti nelle competenze municipali.
3. Le prestazioni di polizia di cui ai precedenti capoversi vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all'art. 2 cpv. 5 e all'art. 3 cpv. 1 del RLCPol.

II Organizzazione

1. Le strategie e le attività operative sono di esclusiva competenza del Comando della Polcom, tenuto conto delle specifiche peculiarità socioeconomiche, geografiche, culturali e sportive dei Comuni convenzionati.
2. Rimangono riservate ai Municipi dei Comuni convenzionati la responsabilità territoriale, come l'applicazione delle prescrizioni e delle procedure stabilite dai rispettivi Regolamenti e Ordinanze comunali.
3. Il Comando della Polcom è autorizzato ad adottare tutte le misure d'urgenza che la situazione dovesse imporre; in tal caso il Comando dovrà subito informare Sindaco e/o capodicastero responsabile della polizia del Comune convenzionato interessato.
4. Per permettere una politica di sicurezza condivisa e coordinata e per garantire il reciproco scambio di informazioni viene istituita la "Conferenza consultiva regionale sulla sicurezza", formata dai capodicastero polizia della Città e dei Comuni convenzionati. La Conferenza è presieduta dal capodicastero polizia della Città, accompagnato dal Comandante della Polcom e se del caso da altri funzionari della Polcom. La Conferenza si riunisce di norma 4 volte all'anno. I Comuni convenzionati possono richiedere la convocazione in caso di esigenze particolari.
5. Il Comando di Polcom rispettivamente gli agenti di quartiere si impegnano a informare regolarmente i Comuni convenzionati, attraverso i rispettivi Segretari comunali, circa l'attività svolta sul territorio e/o in relazione a problematiche puntuali, riservate le normative in materia di informazioni di polizia. I Segretari comunali dei Comuni convenzionati sono i referenti operativi di Polcom e sono tenuti ad informare Polcom su problematiche generali o puntuali relative al territorio di propria competenza.
6. L'eventuale messa a disposizione di Polcom di personale comunale dovrà essere oggetto di uno specifico accordo con il Municipio del Comune interessato.

III Finanziamento

1. Per la copertura delle prestazioni di polizia i Comuni convenzionati si impegnano a versare alla Città di Bellinzona un contributo finanziario pro-capite (base: popolazione residente permanente al 31 dicembre dell'anno precedente).
2. Il contributo pro-capite per le prestazioni di polizia è fissato a CHF 139.- per il primo quadriennio (2025-2028). Di seguito, la prima volta nel 2029, potrà essere adeguato per periodi quadriennali. L'adeguamento deve essere notificato entro il 31 marzo dell'anno precedente, in base all'evoluzione effettiva dei costi (escluse le prestazioni a favore della sola Città di Bellinzona o di altre parti contraenti).
3. Il versamento avviene in due rate uguali, la prima entro il 31 marzo, la seconda entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

4. Gli incassi derivanti dall'elevazione di contravvenzioni comminate dalla Polcom su tutto il territorio oggetto della convenzione sono di pertinenza della Città di Bellinzona.
5. Il contributo pro-capite non è soggetto al rincaro nei primi 4 anni di validità della Convenzione.
6. In caso di decisioni dell'autorità superiore, indipendenti dalla volontà della Città di Bellinzona, il contributo finanziario può essere adeguato in qualsiasi momento, previa informazione dei Comuni convenzionati.

IV Particolarità

1. Ogni Comune risponde dei danni causati dai propri dipendenti in conformità con la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.
2. Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (allegato 2 Sezione B) la Città di Bellinzona informa delle stesse per tempo i Comuni convenzionati e raccoglie eventuali osservazioni.
3. La presente Convenzione annulla e sostituisce la precedente Convenzione per prestazioni di polizia locale e altri eventuali accordi con lo stesso merito, a contare dalla sua entrata in vigore.
4. La Città di Bellinzona si impegna a fornire ai Comuni convenzionati i dati di preventivo (entro il 30 settembre di ogni anno) e di consuntivo (entro il 30 aprile di ogni anno) relativi all'attività della Polizia comunale (scorporati in attività a beneficio dell'intero comprensorio di competenza e a beneficio della sola Città).

V Durata e termini di disdetta

1. La Convenzione, riservata l'approvazione da parte dei rispettivi Consigli comunali e la ratifica del Consiglio di Stato, ha durata a tempo indeterminato ed entra in vigore il 1. gennaio 2025.
2. Le parti contraenti possono inoltrare disdetta della presente Convenzione (la prima volta per il 1. gennaio 2029) con preavviso di almeno 12 mesi. Il preavviso in caso di adeguamento dell'importo è di almeno 6 mesi. Resta riservata l'approvazione di una convenzione sostitutiva entro i termini di disdetta.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.

In fede.

PER IL MUNICIPIO DI BELLINZONA

Il Sindaco	Il Segretario
Mario Branda	Philippe Bernasconi

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE

Il Sindaco	Il Segretario
Luigi De Carli	Giuseppe Allegri

PER IL MUNICIPIO DI CADENAZZO

Il Sindaco	Il Segretario
Marco Bertoli	Moreno Mocettini

PER IL MUNICIPIO DI LUMINO

Il Sindaco	Il Segretario
Enea Monticelli	Florian Righetti

PER IL MUNICIPIO DI SANT'ANTONINO

Il Sindaco	Il Segretario
Simona Zinniker	Davide Vassalli

Approvata dal Consiglio comunale di Bellinzona nella seduta del 25 novembre 2024

Approvata dal Consiglio comunale di Arbedo-Castione nella seduta del 16 dicembre 2024

Approvata dal Consiglio comunale di Cadenazzo nella seduta del 16 dicembre 2024

Approvata dal Consiglio comunale di Lumino nella seduta del 16 dicembre 2024

Approvata dal Consiglio comunale di S. Antonino nella seduta del 9 dicembre 2024

Ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 4228 del 3 settembre 2025 con la modifica dell'art. 5 cpv. 2 e l'aggiunta all'art. 5 del cpv. 3